TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 203

Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2000, non più in vigore dal 8 giugno 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sull'ordinamento degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Parte	II — Ordinamento finanziario e contabile
Titolo	IV — Investimenti
Capo	II — Fonti di finanziamento mediante indebitamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sull-ordinamento-degli-enti-locali/art-203-attivazione-delle-fonti-di-finanziamento-derivanti-dal-ricorso-all/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it